

MODULO PER L'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE BANCARIE (GACS)

Istruzioni

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della(e) Società cedente(i) di cui all'art. 1, lettera g), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016, dovrà essere inviato unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto (richiamata nel presente modulo) via posta elettronica certificata ad entrambi i seguenti indirizzi: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it e fondogacs@pec.consap.it.

In caso di operazione di cartolarizzazione realizzata da più Società cedenti (i) una copia del presente modulo è compilata per ciascuna Società cedente e sottoscritta dal legale rappresentante, (ii) tutti i moduli sono inviati con un unico messaggio di posta elettronica certificata; (iii) la documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016, è allegata in una sola copia; in ogni caso, la documentazione di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 7 è prodotta da ciascuna delle società cedenti.

Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) ai sensi del Capo II, artt. 3 ss. del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA

ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016 (pubblicato in G.U. n. 188 del 12 agosto 2016).

Il sottoscritto _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____

Luogo e data di nascita _____ , _____

Domicilio _____

Documento _____ Numero _____ Data _____

nella qualità di rappresentante legale della società _____

dichiara quanto segue:

1. DATI SULLA SOCIETÀ CEDENTE	
a. Dati societari (ragione sociale, sede legale, capitale sociale, codice fiscale).	
b. Identificativo iscrizione all'albo delle banche di cui all'articolo 13 [Identificativo iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106] del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	
c. Se la Società cedente appartiene a un gruppo bancario, indicare il nome del gruppo.	

<p>d. Valore lordo aggregato dei crediti oggetto di cessione dalla Società cedente alla Società di cartolarizzazione alla data di cessione dei crediti, al netto delle rettifiche e comprensivo di eventuali incassi rivenienti dagli stessi crediti e di competenza della Società di cartolarizzazione, percepiti dalla Società cedente tra la data di definizione del valore contabile e la data di trasferimento, attestato sulla base delle scritture contabili.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>e. Se all'operazione di cartolarizzazione partecipano più Società cedenti, indicare:</p>	
<p>i) numero Società cedenti, inclusa la scrivente;</p>	
<p>ii) ragione sociale di ciascuna Società cedente nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione.</p>	

2. DATI SULLA SOCIETÀ CESSIONARIA

<p>a. Dati societari (ragione sociale, sede legale, capitale sociale, codice fiscale).</p>	
<p>b. Identificativo iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento del 1° ottobre 2014.</p>	
<p>c. Importo aggregato (corrispettivo) a cui i crediti sono oggetto di cessione dalla Società cedente alla Società cessionaria (1).</p>	

(1) Ai fini della concessione della garanzia tale importo deve risultare non superiore al valore indicato nel punto 1.d., secondo quanto previsto all'art. 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016.

Se la società emittente i titoli è diversa dalla società cessionaria integrare il modulo con i dati della società emittente.

3. DATI SUI TITOLI PER I QUALI È RICHIESTA LA GARANZIA

a. Classe/i di titoli emessi nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione per la/e quale/i viene richiesta la garanzia

i. Codice/i ISIN	
ii. Data di emissione	
iii. Data di scadenza	
iv. Rating assegnato (specificare le agenzie di rating che hanno fornito il giudizio creditizio)	
v. Margine e parametro di riferimento per la determinazione del/i tasso/i di interesse	
vi. Frequenza di pagamento degli interessi	

b. Classe/i di titoli emessi nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione per la/e quale/i non viene richiesta garanzia

i. Codice/i ISIN	
ii. Data di emissione	
iii. Data di scadenza	

4. DATI SUL SERVICER

a. Dati societari (ragione sociale, sede legale, capitale sociale, codice fiscale) del servicer ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera (c), e commi 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130

b. Se il servicer ha delegato parte o l'intera attività di riscossione dei crediti a uno o più special servicer(s) indicare i dati societari (ragione sociale, sede legale, capitale sociale, codice fiscale) di ciascun special servicer

5. ALTRI SOGGETTI RILEVANTI

a. Rappresentante dei portatori dei titoli

b. Agente per il pagamento degli importi dovuti sui titoli

6. QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA GARANZIA

a. Corrispettivo per la garanzia

Per i primi tre anni

Per il quarto e il quinto anno

Per il sesto e il settimo anno

A partire dall'ottavo anno

b. Data di calcolo del corrispettivo per la garanzia (2)

DICHIARAZIONI DELL'ISTANTE

Il sottoscritto

nella qualità di rappresentante legale della società

attesta altresì quanto segue:

- 1) I crediti oggetto di cartolarizzazione sono stati classificati e segnalati in sofferenza in data antecedente alla cessione alla Società di cartolarizzazione.
- 2) La/Le Classe/i di titoli emessi nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione per la/e quale/i viene richiesta la garanzia rispetta/no i requisiti di cui all'art. 6 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49) e all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016.
- 3) Il servicer e, ove nominato, lo special servicer, non fanno parte del gruppo della/delle Società cedente/cedenti.
- 4) Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016, dall'applicazione delle priorità di pagamento previste dopo l'avvio di azione esecutiva (post enforcement priority) ovvero derivante da una messa in mora (post acceleration priority), come indicate nel regolamento dei titoli e nei contratti dell'operazione, non risultano pagamenti, sovraordinati alla/e classe/i di titoli per la/e quale/i viene richiesta la garanzia, diversi da quelli previsti dall'art. 7 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49).
- 5) Il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione di cartolarizzazione contengono pattuizioni conformi al disposto di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016.
- 6) Le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016 sono rese accessibili alla/alle agenzia/e di rating che ha/hanno assegnato il rating ai titoli per i quali viene richiesta la garanzia.
- 7) La società cessionaria si è impegnata a non richiedere la revoca del rating fino a completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
- 8) I contratti delle operazioni prevedono che siano trasmessi al gestore ed al soggetto indipendente, tramite strumenti informatici, i medesimi dati e informazioni (ad es.: rapporto periodico del servicer) relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato messi a disposizione della/e agenzia/e di rating che ha/hanno assegnato il rating ai titoli per i quali viene richiesta la garanzia e degli investitori e con la stessa cadenza periodica, nonché gli eventuali altri dati e informazioni che fossero comunque richiesti dal Gestore e/o dal Ministero.
- 9) La società cedente si impegna ad assicurare che siano forniti al soggetto indipendente tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità della garanzia alla disciplina applicabile e alla decisione della Commissione europea C(2016) 873 final del 10 febbraio 2016.
- 10) Il corrispettivo per la garanzia è stato calcolato in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49).
- 11) Il corrispettivo della garanzia sarà pagato tramite versamento al capitolo 3604 - capo X dell'entrata del bilancio dello Stato denominato "Corrispettivo annuo della garanzia concessa dallo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, sulla cartolarizzazione delle sofferenze delle banche di credito cooperativo da riassegnare al Fondo per la copertura della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge" (3)

Conformemente a quanto previsto all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016, si allega alla presente istanza la seguente documentazione sia in copia conforme all'originale in formato PDF (portable document format) con ricerca testuale, sia quale scansione dei documenti in originale sottoscritti dalle parti (4):

- prospetto informativo dell'operazione di cartolarizzazione;
- regolamento dei titoli (qualora non incluso nel prospetto informativo) e i contratti dell'operazione di cartolarizzazione (5);
- documenti attestanti il rilascio del rating in conformità alle procedure delle agenzie di rating (6);
quantificazione del corrispettivo della garanzia (modalità di calcolo dei valori riportati al paragrafo 6.a della presente istanza);
- lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Società cedente a trasmettere tempestivamente la documentazione attestante il trasferimento dei titoli junior, ed eventualmente mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, corredata da idonea attestazione della società di revisione;
- lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Società cedente a comunicare o a procurare che sia comunicata al gestore ogni modifica del regolamento dei titoli e dei contratti dell'operazione di cartolarizzazione.

La presente dichiarazione – sottoscritta dal rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci – viene resa ai fini della presente richiesta di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), ai sensi del Capo II del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 aprile 2016, n. 49.

La Società cedente manifesta sin da ora la propria disponibilità a fornire ulteriori informazioni eventualmente richieste circa la presente istanza e/o l'operazione di cartolarizzazione.

Luogo e Data _____ , _____

[Società cedente]

Il legale rappresentante

(Allegare copia documento di riconoscimento
in corso di validità del richiedente)

(4) Dovranno in pratica essere consegnati sia la c.d. bible dell'operazione con la scansione di tutti i documenti firmati, sia le c.d. execution copies non firmate ma con la funzione di ricerca testuale.

(5) Copia in formato elettronico dei contratti dell'operazione di cartolarizzazione può altresì essere inviata su supporto durevole (e.g. Cd-Rom, DVD, USB drive) ai seguenti indirizzi: Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI, via XX settembre 97 00187 Roma e CONSAP, Via Yser n. 14 - 00198 Roma.

(6) Ad esempio: new issue report, pre-sale report o similari.